



COMUNE DI CASTELLALTO

Provincia di TERAMO

Via Madonna degli Angeli, 21 – 64020 Castellalto
Tel. 0861/4441 – Fax 0861/444237 – C.F. 80004770675 – P.I. 00267060671
e-mail: affaigenerali@comune.castellalto.te.it - Sito Internet: www.comune.castellalto.te.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

per Uso Amministrativo e d'Ufficio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 49 DATA 13-12-2023

OGGETTO:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 ANNO 2022: APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **tedici** del mese di **dicembre** alle ore **20:14** si è riunito il **Consiglio Comunale** convocato, a norma di legge, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in **seduta Pubblica**.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Rocci Aniceto	P	MONTICELLI MARCO	P
PICONE SARA	P	DI MARCO DONATO	P
SACCOMANDI DOMENICO	P	RAMPA GRAZIANO	P
MANELLI VALERIA	P	ETTORRE RITA	P
DI LODOVICO MASSIMILIANO	P	TINI VALENTINA	P
GRAMENZI LINA	A	Di Stefano Giovanni Carmine	P
MANDOLESE FIORENZO	P		

ne risultano **PRESENTI n° 12 e ASSENTI n° 1**.

Assume la presidenza il Signor **DI MARCO DONATO** in qualità di **Presidente**, assistito dal **Segretario Dott.Ssa Tiziana Piccioni**

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Uditi gli interventi che precedono come trascritti in allegato;
Relaziona il punto l'Assessore Domenico Saccomandi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 04.05.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2023-2025 ai sensi dell'Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 10.05.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Approvazione Bilancio di Previsione 2023-2025, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 30.05.2023 con la quale è stato approvato il Piano delle performance e il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/09/2017;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate al 31/12/2021, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 20.12.2022;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Castellalto e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune

non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, come risultante dalla relazione tecnica (allegati A e A1) alla presente deliberazione), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole *ex art. 49*, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, Tributi e Personale in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole *ex art. 49*, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione espressa per alzata di mano che riporta: Favorevoli all'unanimità;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la ricognizione al 31/12/2022 delle società in cui il Comune di Castellalto detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegati A) e A1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** che la ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione;
3. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A1);
4. **DI COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000,N.267

Sulla corrispondente proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49, il seguente parere da parte del Responsabile preposto all' istruttoria dell'atto.

PARERE: Favorevole

in ordine alla Rilevanza Contabile Il Responsabile del servizio **Di Donatantonio Dario**

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarita' Tecnica Il Responsabile del servizio **Di Donatantonio Dario**

IL PRESIDENTE

f.to DI MARCO DONATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Tiziana PICCIONI

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to PICONE SARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione é stata pubblicata nel *Sito Istituzionale* di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69), per **15 giorni consecutivi**, dal **12-01-2024** al **27-01-2024**.

Castellalto, li **12-01-2024**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Tiziana PICCIONI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-12-2023 ai sensi dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Castellalto, li 13-12-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Tiziana PICCIONI

Per copia CONFORME all'originale

Castellalto, li **12-01-2024**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

